



EUROPEAN SMALL CLAIMS PROCEDURE

Aspetti applicativi rilevanti (parte II)

PAOLA CHIARA RUGGIERI

i-lex

i-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale
Rivista quadrimestrale on-line: www.i-lex.it
Dicembre 2019
Fascicolo 12, 1-3
ISSN 1825-1927

EUROPEAN SMALL CLAIMS PROCEDURE Aspetti applicativi rilevanti (parte II)

PAOLA CHIARA RUGGIERI*

Abstract: Il contributo si occupa dei principali profili problematici, sia teorici che pratici, posti dal Reg. 861/2007 UE con particolare riguardo allo svolgimento e agli esiti del giudizio da esso disciplinato, al regime di impugnazione e all'efficacia della sentenza che lo definisce, nonché alla circolazione del titolo da questa rappresentato. Se, da un canto, ai dubbi applicativi circa le modalità di svolgimento di una European small claim procedure ed il regime di circolazione della eventuale sentenza di condanna sono offerte e condivise diverse soluzioni, dall'altro canto, sul fronte della diffusione della conoscenza e dell'impiego concreto del relativo procedimento in Italia, la strada appare ancora in salita.

Parole chiave: Reg. 861/2007 UE, European Small Claims Procedure, ESCP, procedimento per le controversie transfrontaliere di modesta entità

1. Premessa

L'ambito del mio intervento, per accordi intercorsi con la collega Dott.ssa Federica Pinto con la quale condivido l'oggetto di questa relazione, verte sullo svolgimento e sui possibili esiti del giudizio introdotto ai sensi del Reg. 861/2007 UE, sul regime di impugnazione e sull'efficacia della sentenza che lo definisce, nonché sulla circolazione del titolo da questa rappresentato. Non mi occuperò quindi dei temi già trattati dalla Dott.ssa Pinto (e in parte, anche dalla Dott.ssa A-bignente), ovvero dell'ambito di applicazione del Reg. 861/2007, della giurisdizione e della competenza verticale e territoriale, dell'atto introduttivo del giudizio e delle difese del convenuto.

2. Svolgimento e possibili esiti di una ESCP

* Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Il procedimento ESCP può essere definito in via immediata sia in rito, che in merito.

La definizione immediata in rito può essere determinata o dalla mancata sanatoria dell'atto introduttivo nel termine assegnato dal giudice¹, oppure dalla irricevibilità della domanda per vizio insanabile (ad es. litispendenza, precedente giudicato per ipotesi già allegato dall'attore etc.) o per difetto insanabile di un presupposto processuale (ad es. legittimazione ad agire, interesse ad agire, competenza giurisdizionale)².

La definizione immediata nel merito può essere occasionata dalla manifesta infondatezza della pretesa, ex art. 4, comma 4, ipotesi nella quale si ritiene che il giudice debba necessariamente suscitare il contraddittorio tra le parti concedendo termine per contraddire (arg. ex *considerando* n. 9 e art. 7, comma 1, lett. a³)⁴, oppure, all'opposto, dalla sua manifesta fondatezza.

In questo secondo caso, entro trenta giorni dalla ricezione della replica da parte del convenuto o dell'attore, il giudice emette la sentenza di accoglimento della domanda (art. 7, comma 1).

¹ Art. 4, comma 4: “Se l'organo giurisdizionale ritiene che le informazioni fornite dall'attore non siano pertinenti o non siano sufficientemente chiare o se il modulo di domanda non è completato correttamente, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, esso concede all'attore l'opportunità di completare o rettificare il modulo di domanda o di fornire informazioni o documenti supplementari o di ritirare la domanda entro un termine stabilito. L'organo giurisdizionale utilizza a tale scopo il modulo standard B di cui all'allegato II”.

² Così E. D'Alessandro, *Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità*, Giappichelli, 2008, p. 82.

³ Considerando n. 9: “Il presente regolamento si propone di promuovere i diritti fondamentali e tiene conto, in particolare, dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'organo giurisdizionale rispetta il diritto ad un giusto processo ed il principio del contraddittorio, in particolare quando decide in merito alla necessità di un'udienza, ai mezzi di assunzione della prova e all'estensione dell'assunzione di prove”; art. 7, comma 1, lett. a): “1. Entro trenta giorni dalla ricezione della replica del convenuto o dell'attore entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o 6, l'organo giurisdizionale emette una sentenza oppure: a) richiede alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo determinato non superiore a trenta giorni”.

⁴ E. D'Alessandro, *Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità*, cit., p. 83.

L'art. 14, comma 3, tuttavia, prevede che in caso di “*circostanze eccezionali*” il Giudice possa non rispettare il termine di trenta giorni: considerando che nel nostro ordinamento i termini previsti a carico dell'autorità giurisdizionale non sono mai perentori, la durata delle ESCP in Italia potrebbe essere superiore a quella delle medesime procedure che si svolgono in altri Paesi membri⁵

Il giudizio può però non godere di un'immediata definizione, e ciò accade quando, prima della scadenza del termine di trenta giorni di cui al già menzionato art. 7, comma 1, il giudice:

a) richiede alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo determinato non superiore a trenta giorni; oppure

b) assume le prove a norma dell'articolo 9; oppure

c) ordina la comparizione delle parti ad un'udienza da tenersi entro trenta giorni dall'ordinanza.

In ogni caso, però, il giudice emette la sentenza entro trenta giorni (di nuovo: termine, nel nostro ordinamento, non perentorio) da eventuali udienze o dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie ai fini della pronuncia (art. 7, comma 2).

Ebbene, quanto alla istruzione eventuale del procedimento, essa è disciplinata nell'art. 9, ai sensi del quale:

1. L'organo giurisdizionale determina le modalità di assunzione delle prove e l'ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Esso ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso.

2. L'organo giurisdizionale può ammettere l'assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti.

3. Qualora l'assunzione delle prove implichi l'audizione di una persona, tale audizione è condotta secondo le modalità di cui all'articolo 8⁶.

4. L'organo giurisdizionale può acquisire elementi di prova tramite perizie o audizione di testimoni soltanto se non è possibile emettere la sentenza sulla base di altre prove.

⁵ E. D'Alessandro, *Regolamento 11 luglio 2007, n. 861 istitutivo di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *Judicium*, 2010, § 7.

⁶ Ovvero appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o la teleconferenza, a disposizione dell'organo giurisdizionale.

Quest'ultimo comma, espressione del principio di residualità dell'istruzione probatoria nell'ambito delle ESCP, trova corrispondenza nel comma 1bis (aggiunto al Reg. 861/2007 dall'art. 1 del Reg. 2421/2015 UE) dell'art. 5, per il quale “L'organo giurisdizionale procede a un'udienza esclusivamente se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o su richiesta di una delle parti. L'organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un'udienza sia superflua per l'equa trattazione del procedimento. Il rigetto è motivato per iscritto. Il rigetto non può essere impugnato autonomamente rispetto all'eventuale impugnazione della sentenza”.

Al principio di residualità dell'istruzione probatoria fa eco il principio di residualità della trattazione tramite udienza, entrambi evocati nel *considerando* n. 20⁷.

Un'osservazione si impone, con riguardo alla disciplina minima in tema di istruzione probatoria prevista dal Reg. 861/2007: la semplificazione estrema del procedimento incontra il limite del rispetto dei principi cardine del nostro ordinamento (v. art. 19).

In altre parole, operano da un lato, il divieto di esercizio di poteri istruttori officiosi da parte del giudice⁸, dall'altro lato, il limite dell'impiego corretto delle prove atipiche⁹.

Il giudice non potrà dunque utilizzare come atipiche prove tipiche ma illegittime, perché viziata nella formazione o escluse dalle norme vigenti; in ogni caso, poi, l'assunzione della prova atipica deve avvenire nel contraddittorio delle parti, sia pure in forma “scritta”¹⁰.

⁷ “Per quanto concerne le udienze e l'assunzione di prove, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uso di tecnologie di comunicazione moderne conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro del foro. L'organo giurisdizionale dovrebbe utilizzare le modalità più semplici e meno costose per l'assunzione delle prove”.

⁸ E. D'Alessandro, *Regolamento 11 luglio 2007, n. 861 istitutivo di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, cit., § 7.

⁹ C. Asprella, *Il «procedimento europeo per le controversie di modesta entità»*, in *Giur. merito*, 2008, § 4.

¹⁰ C. Asprella, *Il «procedimento europeo per le controversie di modesta entità»*, op. loc. cit.; M. Bina, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (Reg. CE n. 861/2007)*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 1641.

A tale ultimo proposito, stante il rinvio alla *lex fori* operato dall'art. 19¹¹, qualora il processo si svolga in Italia le modalità di assunzione della testimonianza scritta dovrebbero essere quelle previste dall'art. 257 bis c.p.c. e 103 bis disp. att. c.p.c.

Tornando all'art. 7, comma 1, lett. c), dinanzi menzionato, il giudice può (sempre nel rispetto del termine di cui al comma 1 dell'art. 7 medesimo) ordinare la comparizione delle parti ad un'udienza da tenersi entro trenta giorni dall'ordinanza. In tale sede, il giudice sente le parti ed eventualmente procede all'assunzione delle prove costituendo richieste e da lui ritenute ammissibili e rilevanti.

Ebbene, il giudice può ordinare la comparizione delle parti in udienza nell'ulteriore consapevolezza (oltre a quanto già precisato dal summenzionato comma 1bis dell'art. 5) che il comma 1 dello stesso art. 5 sancisce che “*Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta*”.

Lo scopo cui potrebbe allora essere diretto un ordine di comparizione delle parti in udienza è allora plausibilmente la conciliazione giudiziaria, ex art. 23bis (anch'esso inserito dal Reg. 2421/2015)¹².

Il giudice tuttavia può anche rifiutarsi (con provvedimento motivato) di fissare un'udienza, rigettando così l'istanza di una o di entrambe le parti¹³.

Il procedimento si conclude con sentenza, che il giudice emette entro trenta giorni dalla:

- a) ricezione della replica del convenuto;
- b) ricezione della replica dell'attore;
- c) mancata ricezione nel termine delle repliche, oppure da:

¹¹ “*Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento*”.

¹² “*Le conciliazioni giudiziarie approvate da un organo giurisdizionale o concluse dinanzi a un organo giurisdizionale nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui si è svolto il procedimento sono riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro alle stesse condizioni delle sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Alle conciliazioni giudiziarie si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del capo III [riconoscimento ed esecuzione in un altro stato membro, n.d.r.]*”.

¹³ E. D'Alessandro, *op. ult. cit.*, § 7.

d) eventuali udienze o ricezione di tutte le informazioni necessarie.

Ciò, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3.

Spetta alla *lex fori* stabilire i modi in cui si addiviene alla emanazione della sentenza, ovvero il modello decisorio da seguire: in Italia deve ritenersi che esso sia, per le procedure che si svolgono dinanzi al giudice di pace, quello di cui all'art. 321 c.p.c., per le procedure che si svolgono dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, quelli di cui agli artt. 281quinquies e 281sexies c.p.c.

La sentenza è poi notificata alle parti secondo le modalità di cui all'art. 13 (servizi postali o posta elettronica).

Quanto alla regolamentazione delle spese, si ricorda che è un tema su cui il Regolamento non è avaro di indicazioni.

L'unico criterio ammesso, senza eccezioni, è quello per il quale le spese seguono la soccombenza.

Inoltre, l'organo giurisdizionale non riconosce alla parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia (art. 16).

Il Reg. 2421/2015 ha poi introdotto nel Reg. n. 861/2007 l'art. 15bis, rubricato "Spese di giudizio e modalità di pagamento":

"1. Le spese di giudizio addebitate in uno Stato membro nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità non devono essere sproporzionate e maggiori di quelle applicate ai procedimenti giudiziari nazionali semplificati nello stesso Stato membro.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le parti possano pagare le spese di giudizio con mezzi di pagamento a distanza, che consentano alle parti di effettuare il pagamento anche da uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organo giurisdizionale, offrendo almeno una delle seguenti modalità di pagamento:

a) bonifico bancario;

b) pagamento con carte di credito o debito; o

c) addebito diretto sul conto corrente dell'attore".

Il considerando n. 29 comprende un generico riferimento agli "obiettivi di semplicità ed efficienza in termini di costi": sicché, il giudice non potrebbe liquidare una somma sproporzionata rispetto all'economicità cui il procedimento si ispira. Lo stesso considerando propone, quali esempi di "spese necessarie", i casi delle spese deri-

vanti dalla difesa tecnica, da notificazioni (comunicazioni) oppure dalla traduzione di atti: il giudice sarà chiamato, dunque, tenendo conto dei menzionati obiettivi di semplicità ed efficienza, a individuare nella nota-spese del vincitore le voci che vi corrispondono.

Nella ‘Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento’, del 19 novembre 2013 (d’ora innanzi, ‘Proposta’), era prevista l’introduzione nel Reg. 861/2007 di un art. 15bis, rubricato ‘Spese di giudizio e metodi di pagamento’, il quale avrebbe dovuto prevedere che “1. *Le spese di giudizio per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità non superano il 10% del valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese. Se gli Stati membri applicano un importo minimo di spese di giudizio per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, tale importo non supera 35 euro alla data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.* 2. *Gli Stati membri provvedono a che le parti possano pagare le spese di giudizio con mezzi di pagamento a distanza, tra cui il bonifico bancario e i sistemi di pagamento online con carte di credito o debito [...]”*.

La fissazione di un tetto massimo per le spese di giudizio avrebbe dovuto indurre gli operatori interessati a ridurle negli Stati membri in cui queste sono considerate sproporzionate al valore delle controversie, poiché il contenimento nei limiti massimi sarebbe stata la condizione necessaria per poter esperire il procedimento. Inoltre, la fissazione di una soglia massima di spese legali avrebbe favorito l’accesso alla giustizia nei casi di pretese di modico valore¹⁴.

L’art. 15bis tuttavia non prevede nulla di simile. Soltanto sul fronte delle modalità previste dagli Stati membri per la riscossione delle spese sono state eliminate quelle difficoltà pratiche (ad es., acquisto di marche da bollo in contanti eventualmente tramite avvocato nello

¹⁴ V. Michea, *La Commissione rende il procedimento europeo per le controversie di modesta entità più semplice e pertinente per consumatori e imprese*, in *I contr.*, 2014, p. 311.

Stato membro del foro competente) che scoraggiavano dall'agire in giudizio: sono oggi previste infatti modalità di pagamento a distanza.

3. Efficacia e regime di impugnazione della sentenza resa a definizione di ESCP in Italia

La sentenza resa a definizione di ESCP in Italia ha efficacia esecutiva immediata indipendentemente dalla possibilità di impugnazione (art. 15, comma 1)¹⁵.

La sentenza ha efficacia esecutiva anche *ultra partes*: ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo, "*Tutte le sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono eseguite alle stesse condizioni di una sentenza emessa nello Stato membro di esecuzione*"¹⁶.

Dunque, l'effetto esecutivo del provvedimento è del tutto indipendente dal carattere transfrontaliero della controversia: l'art. 15, comma 2, infatti, prevede espressamente che la disciplina degli incidenti sull'efficacia esecutiva nel corso dell'impugnazione si applica anche alle sentenze che devono essere eseguite all'interno dello Stato membro in cui si è svolto il processo¹⁷.

Quanto al regime di impugnazione di detta sentenza, l'art. 17 stabilisce che "*Gli Stati membri informano la Commissione se il loro diritto processuale prevede la possibilità di impugnazione contro una sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità specificando i termini in cui presentare l'impugnazione. La Commissione rende tale informazione disponibile al pubblico*".

¹⁵ Quanto all'efficacia extraprocessuale di accertamento, E. D'Alessandro, *Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità*, cit., p. 97, lamenta che a causa della mancanza di una disposizione europea *ad hoc*, i limiti oggettivi, soggettivi e temporali di detta efficacia andranno individuati in base alla legge processuale dell'ordinamento in cui si svolge il procedimento uniforme, con sicure e gravose disarmonie tra i vari Stati membri.

¹⁶ E l'art. 477 c.p.c. estende l'efficacia del titolo esecutivo contro il defunto agli eredi: cfr. E. D'Alessandro, *op. ult. cit.*, pp. 91-92.

¹⁷ Bina, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità* (Reg. CE n. 861/2007), cit., p. 1642.

L'Italia, ai sensi dell'art. 25, ha comunicato alla Commissione che *“Le impugnazioni previste dall'ordinamento italiano, per le decisioni del Giudice di pace, del Tribunale e della Corte di appello, sono rispettivamente l'appello al Tribunale e alla Corte di appello, nel termine di trenta giorni, e il ricorso per cassazione alla Suprema Corte di cassazione nel termine di sessanta giorni (articolo 325 del codice di procedura civile). La sentenza è appellabile ex art. 325 e 327 c.p.c.”*¹⁸.

L'art. 17, comma 2, stabilisce che al giudizio di impugnazione (ove previsto, naturalmente) si applicano gli artt. 15bis e 16, in materia di spese.

L'art. 18 prevede poi un istituto applicabile in tutti gli Stati membri in cui vige il Reg. 861/2007, a prescindere dalla specifica previsione di un mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti definitivi di ESCOP, ovvero il 'riesame della sentenza in casi eccezionali', in altre parole, per il caso di contumacia involontaria:

“1. Il convenuto che non sia comparso è legittimato a chiedere il riesame della sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dinanzi all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, se:

a) non gli è stato notificato il modulo di domanda o, nel caso si sia tenuta un'udienza, non è stato citato a comparire a tale udienza in tempo utile e in modo tale da consentirgli di provvedere alla propria difesa; oppure

b) non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili; eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, abbia omesso di impugnare la sentenza.

2. Il termine per chiedere il riesame è di 30 giorni. Esso decorre dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della sentenza ed è stato posto nelle condizioni di agire, al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l'effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte. Detto termine non è prorogabile.

¹⁸ La versione consolidata di tali comunicazioni è nel sito dell'Atlante giudiziario europeo, http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil.

3. *Se l'organo giurisdizionale respinge la domanda di riesame di cui al paragrafo 1 ritenendo che non sia soddisfatta alcuna condizione di riesame di cui al detto paragrafo, la sentenza resta esecutiva. Se l'organo giurisdizionale decide che il riesame è fondato sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui al paragrafo 1, la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è nulla. Tuttavia, l'attore non perde i benefici di un'interruzione dei termini di prescrizione o decadenza ove tale interruzione si applichi ai sensi del diritto nazionale*".

La pressoché totale mancanza di dati giurisprudenziali cui attingere consente di ipotizzare che nei casi previsti dall'art. 18 il riesame sia una condizione di procedibilità dell'impugnazione, ossia che in base al Regolamento il convenuto sia onerato della necessaria proposizione di un riesame allo stesso giudice competente per il procedimento di prime cure, con contestuale sospensione del termine per le impugnazioni previste dallo Stato membro¹⁹.

Questa interpretazione si giustificherebbe in relazione alle esigenze di celerità alla base delle ESCP, che sarebbero pregiudicate dalla mancata previsione di una procedura altrettanto rapida e deformalizzata per l'esame delle ragioni del convenuto al quale non sia stato notificato personalmente il modulo di domanda o la citazione a comparire, o al quale la notificazione e/o la comunicazione siano state effettuate in tempo non utile per consentirgli di presentare la propria replica tempestivamente; o che comunque non abbia avuto la possibilità di contestare la domanda per caso fortuito o forza maggiore o per altri motivi a lui non imputabili²⁰.

Considerato però che all'interno del nostro ordinamento le condizioni di improcedibilità delle impugnazioni hanno di regola carattere tassativo e che, nel caso di specie, una simile previsione manca, deve preferirsi un'altra soluzione, che vede i due rimedi tra di loro in concorso, con conseguente possibilità di scelta da parte del convenuto (contumace involontario) dell'uno piuttosto che dell'altro²¹.

Ad ogni modo, è stato condivisibilmente osservato che l'istituto del riesame non assume nel nostro ordinamento un particolare rilievo

¹⁹ C. Asprella, *op. cit.*, § 5.

²⁰ C. Asprella, *ibid.*

²¹ E. D'Alessandro, *op. cit.*, § 8.; A. Leandro, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *Riv. dir. internaz.*, 2009, § 7.

pratico, dal momento che l'art. 327, 2° comma, c.p.c. consente al contumace involontario di proporre in ogni tempo impugnazione avverso la pronuncia di prime cure²².

Diversamente in quegli ordinamenti che non prevedono un simile rimedio.

Neppure la comunicazione italiana ex art. 25 Reg. 861/2007, che ha precisato che “*si tratterà di istanza che potrà rivolgersi, a norme vigenti, allo stesso Ufficio cui appartiene il giudice che ha emesso la decisione in rilievo, analogamente a quanto già opera con riguardo all'articolo 19 del regolamento n. 805/2004/Ce sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*”, ha aiutato a sciogliere questi dubbi.

Il giudice funzionalmente competente per il riesame è individuato in un organo giurisdizionale diverso da quello di appello, ma non sono chiariti i rapporti tra i due rimedi²³.

Per quanto concerne poi la disciplina del giudizio di appello proposto avverso sentenza che definisce una ESCP, (tra le altre cose) non è chiaro se si applichino le regole di cui al Reg. 861/2007, oppure le regole sue proprie, di cui al II libro del c.p.c.

Se dovesse optarsi per la prima soluzione, la sentenza di appello sostitutiva di quella di primo grado circolerebbe liberamente secondo la disciplina del medesimo Regolamento²⁴.

Altrimenti, la sentenza di appello sostitutiva di quella di primo grado circolerebbe nei limiti del Reg. 44/2001.

²² E. D'Alessandro, *Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità*, cit., p. 94.

²³ E. D'Alessandro, *Regolamento 11 luglio 2007, n. 861 istitutivo di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, cit., § 8, rileva che questo difetto di coordinamento è tanto più vistoso in quanto la comunicazione italiana riguardante l'art. 19 del Reg. 805/2004, richiamata da quella concernente il Reg. 861/2007, stabilisce, al contrario, che: “*Il procedimento di riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 1, consiste ai sensi della legge italiana nell'impugnazione ordinaria e straordinaria*”. Cosicché, ai sensi del Reg. 805/2004, ma non per il Reg. 861/2007, al riesame “*non è stato attribuito valore di azione autonoma e distinta rispetto ai locali mezzi di impugnazione*”.

²⁴ E. D'Alessandro, *Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità*, cit., p. 95; Id., *Regolamento 11 luglio 2007, n. 861 istitutivo di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, cit., § 8, propende per questa soluzione.

Ancora, non è chiaro se nel grado di impugnazione la parte debba necessariamente avvalersi della difesa tecnica: nel Reg. 861/2007 non è infatti confluita la disposizione di cui all'art. 15, par. 2, della 'Proposta', per la quale "*Nel giudizio di secondo grado contro la sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la rappresentanza delle parti tramite un avvocato o un altro professionista del settore legale non è obbligatoria*".

Occorre poi aprire una parentesi sul giudizio di equità necessaria, di cui all'art. 113 c.p.c. Proprio il confine con la decisione secondo equità cui è tenuto il giudice di pace nelle controversie italiane di valore pari alla metà di quello prescritto per l'applicazione del Reg. 861/2007 pone il dubbio quanto alle modalità decisorie, ossia se detto giudizio equitativo possa essere applicato nelle controversie sottoposte allo speciale procedimento europeo anche in deroga al limite di valore prescritto dal Regolamento.

Sembra maggiormente conforme con le previsioni dell'ordinamento interno l'opzione per la quale la decisione equitativa sia possibile solo se la controversia trattata secondo la procedura 'europea' non superi il limite di valore previsto dall'art. 113, secondo comma, c.p.c.; diversamente essa dovrà essere decisa secondo diritto²⁵.

Quindi a ciò consegue necessariamente una limitazione di appellabilità ex art. 339, ult. comma, c.p.c. "*Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell' articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia*".

4. Circolazione dell'efficacia del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di condanna resa a definizione di ESCP

Il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza di condanna resa a definizione di ESCP hanno luogo "*senza il rilascio di dichiarazione*

²⁵ Così già C. Asprella, *op. loc. cit.*; A. Leandro, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, *op. loc. cit.*

di esecutività nello Stato richiesto e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento medesimo” (art. 20).

La formula è identica a quella utilizzata nel Reg. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e nel Reg. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento²⁶.

Il Reg. 861/2007 assegna alla sentenza emessa nell’ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità natura esecutiva uniforme in tutto il territorio comunitario.

Per procedere all’esecuzione, occorrono copia della sentenza e modulo D compilato dal Giudice (di primo grado o dell’impugnazione), completo di traduzione certificata nella lingua dello Stato di esecuzione (art. 21, comma 2). Non è dunque necessario per procedere all’esecuzione che sulla sentenza straniera, già accompagnata dal modulo D, sia apposta la formula esecutiva ai sensi dell’art. 475 c.p.c.²⁷. Contro il rilascio del certificato non è ammessa impugnazione²⁸.

Ai sensi dell’art. 21, comma 3, la parte che richiede l’esecuzione della sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non è tenuta ad avere né un rappresentante autorizzato né un recapito postale nello Stato membro di esecuzione, che non siano le persone responsabili per l’esecuzione.

Le opposizioni al precetto saranno dunque da proporre davanti al giudice del luogo in cui esso è stato notificato e le notificazioni indirizzate al precedente si faranno presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione (art. 480, penultimo comma, c.p.c.).

Il comma 4 dell’art. 21 infine sancisce che alla parte che in uno Stato membro chiedi l’esecuzione di una sentenza che definisce una ESCP in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità

²⁶ A. Leandro, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, cit., § 4.

²⁷ Com’è peraltro specificato dal § 1107 ZPO.

²⁸ Come chiarito dall’art. 18, par. 2, della ‘Proposta’.

di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.

L'esecuzione può anche essere rifiutata, ai termini dell'art. 22, su istanza di parte (in Italia, a mezzo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.) e per decisione dell'organo dello Stato membro di esecuzione, nel caso di incompatibilità tra la sentenza *de qua* e una sentenza anteriore pronunciata in uno Stato membro o in uno Stato terzo, purché tale ultima sentenza "*riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti*", sia "*pronunciata nello Stato membro di esecuzione*" o ivi sia suscettibile di riconoscimento, e la parte istante abbia omesso (per causa a sé non imputabile) di sollevare la questione della incompatibilità dinanzi all'organo dello Stato membro di origine²⁹.

I limiti del presente intervento non consentono di addentrarsi ulteriormente nel tema, estremamente interessante, dell'efficacia esecutiva (ed extraprocessuale di accertamento) della sentenza di condanna resa a definizione di ESCP, ma è sicuramente efficace e condivisibile il rilievo per il quale l'art. 22 Reg. 861/2007 ha posto "*una regola speciale volta a disciplinare i conflitti tra sentenze, destinata a sostituirsi a quella, altrimenti normalmente vigente all'interno del nostro ordinamento, secondo cui sarebbe invece dovuto prevalere l'accertamento incontrovertibile contenuto nella decisione emanata successivamente nel tempo*"³⁰.

Si prevede altresì, all'art. 23, che se la sentenza è stata impugnata ovvero ancora pendono i termini per la sua impugnazione, o è stato chiesto il 'riesame' ai sensi dell'art. 18, il giudice o l'autorità compe-

²⁹ La *ratio* della previsione è quella di evitare che nello stesso ordinamento coesistano regole di condotta reciprocamente elidentisi (E. D'Alessandro, *Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità*, cit., p. 102). Le condizioni previste dall'art. 22 sussistono quando la sentenza emanata in uno Stato terzo sia stata automaticamente riconosciuta in Italia ex l. 218/1995 ma non soddisfi invece le condizioni previste dalla normativa di diritto comune sul riconoscimento delle sentenze straniere vigente nello Stato in cui si svolse il procedimento uniforme; e quando la sentenza emanata in Italia ovvero provenga da altro ordinamento europeo e tuttavia sia stata automaticamente riconosciuta nel foro in cui si svolse il procedimento ESC (eventualmente anche l'Italia), in un momento in cui non era più possibile allegarne la relativa efficacia (ad esempio, perché la causa era già in decisione) (così E. D'Alessandro, *Regolamento 11 luglio 2007, n. 861 istitutivo di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, cit., § 10).

³⁰ E. D'Alessandro, *op. loc. ult. cit.*

tente dello Stato di ‘esecuzione’, su istanza di parte, possa limitare il procedimento esecutivo ai provvedimenti di tipo conservativo³¹; subordinare l’esecuzione alla prestazione di una cauzione; sospendere, eccezionalmente, il procedimento esecutivo in corso.

La disposizione, ai sensi dell’art. 15, comma 2, Reg. 861/2007, è applicabile anche nel caso in cui la sentenza debba essere eseguita nello Stato membro in cui è emessa.

Quando lo Stato di esecuzione è l’Italia, le misure di cui all’art. 23 Reg. 861/2007 sono concesse dal tribunale (v. comunicazione *ex art. 25* Reg. 861/2007). La designazione del tribunale fa propendere per l’idea che al tribunale sia riconosciuta la funzione di giudice dell’esecuzione. Ciò genera dubbi ulteriori, ampiamente sviscerati dalla dottrina (in assenza di riscontri empirici): l’art. 23 concorre con gli ordinari meccanismi interni di sospensione dell’efficacia della sentenza (che normalmente sono attivati su istanza di parte dal giudice dell’impugnazione)?³² Spetta al giudice di quale Stato membro (d’origine o di esecuzione?) l’esercizio dei poteri di cessazione e di sospensione dell’efficacia esecutiva?

5. Considerazioni conclusive.

Nella relazione che accompagna la summenzionata Proposta la Commissione riporta che *“Nel novembre-dicembre 2012 è stato condotto un sondaggio Eurobarometro per valutare la consapevolezza, le aspettative e le esperienze dei cittadini europei per quanto riguarda l’applicazione del regolamento. Stando al sondaggio, nel 71% dei casi il valore delle controversie dei consumatori rientra nel tetto di 2000 euro fissato dal regolamento. L’importo minimo medio per il*

³¹ Misure conservative diverse dalla sospensione, nel nostro ordinamento processuale, non sono rinvenibili. Diversamente negli ordinamenti francese e belga (v. E. D’Alessandro, *op. cit.*, § 11, la quale, pur di riconoscere una qualche rilevanza applicativa alla lett. a dell’art. 23, ipotizza che essa riguardi (soltanto) la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo giudiziale, e che dunque operi in un momento anteriore al pignoramento).

³² E. D’Alessandro, *op. cit.*, § 10, propende per la soluzione negativa: non vi sarebbe concorso tra i diversi rimedi poiché si tratta di misure suscettibili di essere disposte anche quando il procedimento *ex* Reg. 861/2007 si è svolto nello Stato di esecuzione.

quale i consumatori sono pronti ad agire in giudizio in un altro Stato membro è 786 euro. Il 12% dei partecipanti al sondaggio conosceva l'esistenza del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e l'1% lo aveva già usato. Il 69% di coloro che lo avevano già usato si è dichiarato soddisfatto. Il 97% dei partecipanti che negli ultimi 2 anni avevano promosso cause contro imprese (a livello sia nazionale che transnazionale), vincendole, era riuscito a far eseguire la sentenza. I principali fattori che potrebbero spingere i cittadini ad adire l'organo giurisdizionale sono: la possibilità di condurre il procedimento per iscritto senza dover comparire in giudizio (33%), la partecipazione al procedimento senza avvocato (26%), lo svolgimento del procedimento online (20%) e l'uso della propria lingua (24%)".

I dati che maggiormente colpiscono l'attenzione sono quel 12% di intervistati che conosce l'esistenza delle ESCP e quell'1% che vi aveva fatto ricorso.

Con specifico riguardo all'Italia, ancora nel 2014 si poteva leggere nel *Report* redatto dalla Prof.ssa Silvestri in tema di *Simplification of Debt Collection in the EU*: “Not much can be said about the Italian implementation of the ESCP. The procedure parallels the domestic one before the justices of the peace, whose jurisdiction extends to cross borders ‘small claims’ under Regulation No. 861/2007. Unfortunately, no information is available on the reception in Italy of ESCP, to the point of making one wonder whether anybody (except scholars, of course) is at least aware that such a procedure exists. Like in the case of the EOPP, the strategy of Italian legislators has been to refrain from passing new rules aimed at coordinating the European procedure with the domestic one. With a good measure of malice, one might think that this omission is intentional, at least to a certain extent, since the official acknowledgment of a simplified and efficient procedure such as the ESCP for crossborder claims would have made it clear that the domestic procedure devised for small claims is anything but simple and efficient. Whether or not this theory deserves any credits, the fact is that in more than three years since the entering into force of Regulation No. 861/2007 nothing has been

*done to disseminate information about the ESCP so as to encourage its use*³³.

Molto lavoro va ancora fatto, dunque. C'è da auspicare che anche grazie al progetto europeo SCAN, realizzato nell'ambito del Programma di Giustizia dell'Unione Europea (2014-2020), a cui ho l'onore di partecipare, si possano finalmente implementare in Italia la conoscenza e l'impiego di questa procedura.

³³ E. Silvestri, *Italy: Simplification of Debt Collection in Italy – National and EU Perspectives*, in V. Rijavec, T. Ivanc, T. Keresteš, *Simplification of Debt Collection in the EU*, Kluwer Law International, 2014, § 4.